



Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 29 aprile 2014

Ordinanza del presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012(decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012)17 aprile 2014 - n. 45 Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art.4 dell'ordinanza n. 34 dell'11 dicembre 2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati.

Visti altresì: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 che, in attuazione dell'art.2, comma 2°, del succitato d.l. 74/2012, ripartisce le risorse del Fondo di cui al punto precedente tra le Regioni interessate;

- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- il decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013.

Viste inoltre le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 15 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B -C)»;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- n. 20 del 19 giugno 2013 «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013 recante Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad

- uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B -C)»;
- n. 21 del 19 giugno 2013 «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- n. 29 del 18 settembre 2013 «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B -C - Esito E0, E1, E2, E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- n. 34 dell'11 dicembre 2013 «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino degli edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche in relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione, di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

Rilevato che i termini di cui all'art.4 dell'ordinanza n. 34/2013 previsti per la presentazione della documentazione, di cui all'art.8, comma 1°, lett. B dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e all'art.8 comma 1°, lett. d) dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i., finalizzata all'erogazione del saldo del contributo relativamente ai lavori ultimati prima della data di emanazione di detta ordinanza necessitano di un adeguamento temporale al fine di evitare di incorrere nella previsione di decadenza dal contributo per coloro i quali non siano nelle condizioni di produrre la documentazione necessaria all'erogazione del saldo dello stesso nei termini previsti;

Ravvisata la conseguente necessità di adeguare conseguentemente i termini stabiliti dall'ordinanza n. 34/2013, art.4, comma 1°, relativamente alla previsione per i lavori ultimati prima della data di emanazione di detta ordinanza;

DISPONE

Articolo 1

Modifica dei termini per la presentazione della documentazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza n, 34 del 11 dicembre 2013, previsti dall'art. 8 comma 1 lett. b) dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e all'art. 8 comma 1 lett. d) dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i. finalizzata all'erogazione del saldo del contributo relativamente ai lavori ultimati prima della data di emanazione dell'ordinanza 34/2013

- 1. Per le ragioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate, il comma 1° dell'art.4 dell'11 dell'ordinanza 34 dicembre n. da intendersi così integralmente sostituito: «1. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1°, lett. b), dell'art.8 dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e al comma 1°, lett. d), dell'art.8 dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i., è stabilito per tutte le tipologie di interventi, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Per i lavori ultimati prima della data di emanazione della presente ordinanza i termini previsti per la presentazione della documentazione decorrono dalla data dell'ordinanza sindacale di assegnazione del contributo».
- 2. Di stabilire per i lavori ultimati prima della data di emanazione dell'ordinanza n. 34/2013 che, qualora siano pienamente rispettati i termini indicati nel precedente comma 1, non si dovrà procedere a dichiarazione di decadenza dal contributo nei casi di presentazione della documentazione di cui all'art.8, comma 1°, lett. B dell'ordinanza n. 15/2013 e s.m.i. e all'art.8 comma 1°, lett. d) dell'ordinanza n. 16/2013 e s.m.i., oltre i termine del 120° giorno dalla data di emanazione della succitata ordinanza n. 34/2012.

Di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).